

SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 7 DEL 20/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "EMERGENZA COVID-19" DI

CHIUSURA PREVENTIVA E TEMPORANEA DI TUTTA LA SPIAGGIA, DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI, COMPRESI I PERCORSI SUGLI ARGINI FLUVIALI COMUNALI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.

POLIZIA LOCALE E MESSI IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art.3;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori diposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori diposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori diposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

RILEVATO che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni di emergenza che inducono ad emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di

contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico: di tutta la spiaggia (arenile zona Faro a Cortellazzo), dei parchi, dei giardini e aree verdi comunali, compresi i percorsi sugli argini fluviali comunali e delle acque pubbliche, da sabato 21 marzo 2020 fino al cessare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- 1) dalla data odierna e fino al cessare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la chiusura al pubblico di tutta la spiaggia partendo dalla zona Faro fino a Cortellazzo, dei parchi, giardini e aree verdi comunali, compresi i percorsi sugli argini fluviali e delle acque pubbliche;
- 2) che i cittadini che praticano sport e attività motoria all'aperto possono svolgerla <u>entro 1 chilometro</u> dalla propria abitazione o dimora, purché in forma individuale e non in gruppo. È comunque sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;
- 3) che i cittadini proprietari di animali da compagnia possono uscire <u>entro 1 chilometro</u> dalla propria abitazione o dimora, per le esigenze fisiologiche degli stessi, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;
- 4) che l'accesso alle suddette aree, è ammesso al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle concessioni demaniali e a tutte le forze di polizia per i controlli dovuti;
- 5) che ogni spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza verrà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, informa altresì l'esecutività di tale provvedimento a far data dal giorno successivo alla pubblicazione e cioè da sabato 21 marzo 2020.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale on-line e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

Il SINDACO VALERIO ZOGGIA

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.